



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
Servizio Personale Docente – Settore V

Decreto n. 709

IL RETTORE

Vista la Legge 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D. Lgs. 22.7.1999 n. 261 recante disposizioni in materia di servizi postali;

Visto il D.M. 4.10.2000 concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie, e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20.02.2001 - Serie Generale e successive modificazioni;

Vista la nota del Direttore Amministrativo n. 17721 del 10.04.2001;

Visto il D.R. n. 198 del 11.07.2001 con il quale è emanato il “Regolamento in materia di trattamento, comunicazione, e diffusione dei dati personali”;

Visto il D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Vista la Legge 15.04.2004, n. 106 recante "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico”;

Visto il D.M. 22.10.2004 n. 270 contenente le modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il D. Lgs. 11.04.2006 n. 198 recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Visto il D.R. n. 165 del 12.04.2006 con il quale è emanato il “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del D.lgs. 196/2003”;

Visto il D.P.R. 3.5.2006 n. 252 con il quale è emanato il “Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico”;

Vista la Legge 18.6.2009 n. 69 e, in particolare, l'art. 32;

Visto il Decreto Interministeriale 9.7.2009 contenente l'equiparazione delle lauree universitarie ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

Vista la Legge 30.12.2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, e in particolare l'art. 22, contenente disposizioni sugli assegni di ricerca;

Visto il D.M. 9.3.2011 n. 102 relativo all'importo annuo minimo degli assegni di ricerca;

Vista la nota del MIUR prot. n. 583 dell'8.4.2011;

Visto il D.R. n. 694 del 4.10.2011 con il quale è emanato il “Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca”;

Considerato che la Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia ha deliberato il finanziamento di assegni di ricerca, della durata di un anno, per la realizzazione di programmi di ricerca presso i dipartimenti di questo Ateneo;

Visto il bando della predetta Fondazione in data 18.4.2011;
Viste le note con le quali si comunica l'avvenuta concessione da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione dei suddetti assegni a favore delle strutture ivi indicate;
Vista la nota del responsabile scientifico del progetto approvato a favore del Dipartimento di Ingegneria Biofisica ed Elettronica (DIBE) in data 5.10.2011;
Viste le delibere dei consigli dei dipartimenti interessati;

DECRETA

ART. 1

Numero degli assegni di ricerca

1. Sono indette n. 21 selezioni pubbliche finalizzate al conferimento di altrettanti assegni di ricerca nei programmi specificati nell'allegato A che fa parte integrante del presente bando.
2. Possono essere destinatari di assegni di ricerca studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.
3. Il candidato che intenda concorrere a più di una selezione deve presentare domanda separata per ciascuna di esse, comprensiva di eventuali titoli e pubblicazioni. Qualora con una singola istanza sia richiesta la partecipazione a più selezioni, il candidato è ammesso soltanto alla prima indicata nella domanda stessa.
4. Per quanto concerne le declaratorie dei settori scientifico-disciplinari si rimanda al D.M. 4.10.2000 e successive modificazioni, citato in premessa.
5. L'amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.
6. Il presente decreto è reso pubblico per via telematica tramite l'Albo Web di Ateneo.

ART. 2

Requisiti di ammissione e cause di esclusione

1. Sono requisiti di ammissione alla selezione:
 - a) il titolo di studio indicato nell'allegato A al presente bando per ciascun programma di ricerca;
 - b) idoneità fisica. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori, in base alla normativa vigente.
 - c) adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino straniero).
2. Non possono, tuttavia, partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura ove si svolge l'attività di ricerca, ovvero con il rettore, il direttore amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
3. I requisiti di ammissione e le cause di esclusione sono riferiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.
4. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione; l'Università dispone, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento è comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 3

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione alla selezione deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni 30 a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando all'albo di Ateneo.
2. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
3. La domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente leggibile, sottoscritta e indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Genova – Dipartimento risorse umane – Servizio personale docente, Via Balbi 5. La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione. La domanda può essere presentata direttamente al predetto servizio che rilascerà apposita ricevuta, nel seguente orario di ricevimento del pubblico: dal lunedì al giovedì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.00, il

venerdì dalle 10.00 alle 13.00. La domanda stessa deve essere redatta in carta semplice su apposito modello - allegato *B*, che fa parte integrante del presente decreto, disponibile presso l'amministrazione centrale ovvero all'indirizzo telematico <http://www.unige.it/concorsi/assricerca>.

5. La domanda può anche essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo sopra indicato. In tal caso fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

6. Il candidato deve indicare con chiarezza e precisione il numero del programma di ricerca, l'area scientifico-disciplinare e il settore scientifico-disciplinare per i quali intende essere ammesso alla selezione.

7. Non sono prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, risultino inoltrate a questa Università oltre il termine di cui ai commi 1 e 2.

8. Salvo quanto previsto all'art. 5, comma 5, tutte le comunicazioni riguardanti le selezioni pubbliche indette con il presente decreto vengono inoltrate agli interessati a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

9. Nella domanda il candidato deve dichiarare il proprio cognome e il nome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza, nonché:

a) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, richiesto per il programma di ricerca cui partecipa. I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero devono altresì specificare se lo stesso, in base alla normativa vigente in materia, sia stato dichiarato equivalente al titolo richiesto dal presente bando. Il candidato deve indicare altresì l'Università che ha rilasciato il titolo, la data del conseguimento e la votazione riportata nell'esame di laurea;

b) la cittadinanza posseduta;

c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino straniero);

d) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura ove si svolge l'attività di ricerca, ovvero con il rettore, il direttore amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;

e) di avere o meno usufruito di borsa per il dottorato di ricerca;

f) di essere già stato o meno titolare di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010;

g) di essere già stato o meno titolare di contratti di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010;

h) se cittadino non appartenente all'Unione Europea, il possesso del permesso di soggiorno utile per lo svolgimento dell'attività prevista dal contratto di cui all'art. 8;

i) di essere a conoscenza che il conferimento dell'assegno non è compatibile con le posizioni di cui agli artt. 9, comma 1, e 12;

j) la scelta della lingua straniera di cui dare prova di conoscenza, qualora sia prevista tra gli argomenti del colloquio del programma di ricerca di cui all'allegato *A*.

La mancanza delle dichiarazioni di cui alle lettere a), c), e d) comporterà l'esclusione dalla selezione.

10. Nella domanda deve essere indicato il recapito di posta elettronica, se posseduto, nonché quello che il candidato elegge ai fini della selezione. Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata al Servizio cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

11. Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, dai candidati aventi titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal decreto citato.

12. I candidati devono allegare alla domanda:

a) fotocopia non autenticata di un documento di identità;

b) *curriculum* scientifico professionale, redatto in unica copia sul modulo *C* allegato;

c) se cittadino straniero, fotocopia del permesso di soggiorno se posseduto;

d) titoli e pubblicazioni ritenuti utili ai fini della valutazione, in un'unica copia e relativo elenco (in unica copia e debitamente sottoscritto).

13. I titoli, comprese le pubblicazioni, devono essere prodotti in carta semplice e possono essere in originale o in copia autenticata. Le copie delle pubblicazioni, degli atti o documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione nonché le copie di titoli di studio o di servizio da allegare alla domanda possono altresì essere dichiarate conformi all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (modulo *D* allegato). Il candidato deve utilizzare un modulo per ciascun titolo presentato, comprese le pubblicazioni, di cui intende dichiarare la conformità all'originale, allegandolo al titolo stesso. Può, in alternativa, produrre dichiarazione cumulativa di conformità all'originale dei titoli presentati, comprese le pubblicazioni. In tal caso la dichiarazione deve contenere precise indicazioni atte a identificare i titoli stessi.

14. I candidati possono altresì dimostrare il possesso dei titoli (escluse le pubblicazioni) mediante le

dichiarazioni di cui al citato D.P.R. n. 445/2000 (modulo *D* allegato).

15. Le stesse modalità previste ai commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea. Per l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini non appartenenti all'Unione Europea si rimanda all'art. 4.

16. Non è consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni presentati presso questa o altre amministrazioni, o a titoli allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

17. Per le pubblicazioni stampate all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per quanto concerne le pubblicazioni stampate totalmente o parzialmente in Italia anteriormente al 2.9.2006 devono essere adempiuti gli obblighi previsti dal Decreto Luogotenenziale n. 660/1945; per quelle stampate successivamente a tale data si rimanda alle disposizioni di cui alla legge n. 106/2004 e al relativo regolamento emanato con D.P.R. n. 252/2006.

18. L'amministrazione è tenuta a effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

19. L'Università non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento di comunicazioni, qualora esso dipenda dall'inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero dall'omessa, o tardiva, comunicazione del mutamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ART. 4

Cittadini non appartenenti all'Unione Europea – dichiarazioni sostitutive

1. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al citato D.P.R. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

2. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le predette dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

ART. 5

Valutazione dei titoli e colloquio

1. Le prove d'esame hanno luogo a Genova e tendono ad accertare la preparazione, l'esperienza e l'attitudine alla ricerca del candidato. Esse consistono:

- nella valutazione dei titoli presentati;
- in un colloquio concernente gli argomenti previsti dal bando e indicati, per ciascun programma di ricerca, nell'allegato *A* al presente bando.

2. La commissione giudicatrice di cui all'art. 7 predetermina i criteri di massima per la valutazione dei titoli e per il colloquio e li rende noti mediante affissione nella sede degli esami.

3. I lavori redatti in collaborazione possono essere considerati come titoli utili solo ove sia possibile scindere e individuare l'apporto dei singoli autori, in modo che siano valutabili, a favore del candidato, per la parte che lo riguarda.

4. Al *curriculum* scientifico professionale del candidato nonché ai documenti attestanti i titoli e alle pubblicazioni è attribuito un punteggio complessivo di 40 punti. Se il dottorato di ricerca o il diploma di specializzazione di area medica costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione alla selezione la ripartizione del punteggio tra i titoli valutabili e le pubblicazioni è la seguente:

- titoli e <i>curriculum</i> scientifico professionale	fino a un massimo di punti 15;
- pubblicazioni	fino a un massimo di punti 25

Negli altri casi, la ripartizione del punteggio tra i titoli valutabili e le pubblicazioni è la seguente:

- titoli e <i>curriculum</i> scientifico professionale	fino a un massimo di punti 10;
--	--------------------------------

- titoli preferenziali (dottorato di ricerca o diploma di specializzazione di area medica) fino a un massimo di punti 15;
 - pubblicazioni fino a un massimo di punti 15
- Sono ammessi al colloquio solo i candidati cui è stato attribuito un punteggio di almeno 10 punti.

5. Il diario della prova, con l'indicazione della sede in cui ha luogo, è indicato, qualora previsto, nell'allegato A al presente bando. **Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame.**

6. In assenza dell'indicazione di cui al comma 5, il diario della prova, con l'indicazione della sede in cui ha luogo, è notificato agli interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

7. Il colloquio si svolge in un locale aperto al pubblico.

8. Al colloquio è attribuito un punteggio di 60 punti. Il colloquio si intende superato con la votazione di almeno 42/60.

9. Al termine delle singole fasi, la commissione dà pubblicità dei risultati della valutazione dei titoli e del colloquio di ciascun candidato mediante affissione nella sede degli esami.

10. Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di identità o di riconoscimento valido. Qualora i candidati esibiscano documenti non in corso di validità dovranno, ai fini dell'ammissione, dichiarare in calce alla fotocopia degli stessi che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

ART. 7

Commissione giudicatrice Formazione e approvazione delle graduatorie

1. La commissione giudicatrice è costituita da tre docenti universitari, anche di altri Atenei, di cui almeno un professore di ruolo di prima o di seconda fascia, nominati dal direttore amministrativo su proposta della struttura interessata.

2. La commissione, espletate le prove, redige la graduatoria sommando al punteggio attribuito ai titoli la valutazione conseguita nel colloquio da ciascun candidato e indica il vincitore in relazione al numero dei posti banditi.

3. Con decreto del direttore amministrativo è approvata la graduatoria di merito ed è dichiarato il vincitore della selezione pubblica.

4. Qualora il titolare dell'assegno cessi per qualsiasi causa è consentita l'utilizzazione della graduatoria di merito.

5. La graduatoria di merito è pubblicata all'Albo Web di Ateneo. Dalla data di tale pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.

ART. 8

Conferimento dell'assegno di ricerca Assegni di ricerca a cittadini di Stati extra UE

1. Il conferimento dell'assegno è formalizzato la stipulazione di un contratto di diritto privato tra l'Università di Genova e i soggetti collocati in posizione utile nella graduatoria di merito di cui all'art. 7, comma 3, per la durata specificata nell'allegato A al presente bando per ciascun programma di ricerca, sotto riserva dell'accertamento dei requisiti prescritti.

2. La durata complessiva dei rapporti instaurati a seguito di bandi emanati ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, a esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari di assegni attivati a seguito di bandi emanati ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240 e dei contratti di cui all'art. 24 della Legge 30.12.2010 n. 240, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 9, comma 1, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi.

4. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

5. All'atto della stipula del contratto il vincitore deve sottoscrivere le seguenti dichiarazioni:

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dall'art. 12;
- di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura ove si svolge l'attività di ricerca, ovvero con il rettore, il direttore amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- se dipendente di amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui all'art. 9, comma, 1, di essere stato collocato in aspettativa senza assegni;
- di avere o meno usufruito di borsa per il dottorato di ricerca;
- di essere già stato o meno titolare di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 22 della legge n. 240/2010;
- di essere già stato o meno titolare di contratti di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010;

6. Ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea può essere conferito un assegno di ricerca solo se in possesso di permesso di soggiorno utile per lo svolgimento dell'attività prevista dal contratto di cui al presente articolo.

7. Al di fuori dei casi di cui al comma 6, la struttura che ha richiesto l'assegno attiva, in accordo con i competenti uffici dell'Amministrazione, le procedure finalizzate all'ottenimento del permesso di soggiorno per ricerca scientifica di cui all'art. 27 *ter* del Decreto Legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni.

8. L'assegno di ricerca è conferito al cittadino extracomunitario solo al perfezionarsi della procedura descritta dal comma 7.

ART. 9

Requisiti soggettivi

1. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti delle università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. L'assegno di ricerca non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli del personale universitario e non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato.

3. Il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle indicate al comma 1 è collocato in aspettativa senza assegni.

ART. 10

Trattamento economico e normativo

1. Gli oneri finanziari derivanti dalle presenti selezioni gravano sulle disponibilità finanziarie dei dipartimenti e dei centri e devono essere trasferiti al bilancio dell'Ateneo, se del caso utilizzando qualunque disponibilità, anche in caso di inadempimenti o ritardi da parte di eventuali terzi contraenti, con semestralità anticipata.

2. Il costo annuo dell'assegno di ricerca è determinato dal consiglio di amministrazione sulla base del D.M. n. 102 del 9.3.2011 ed è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'Università. Nel contratto di cui all'art. 8 è indicato l'importo annuo lordo dell'assegno di ricerca; tale importo è erogato in rate mensili posticipate.

3. Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

4. Le variazioni delle aliquote INPS rideterminano annualmente il costo dell'assegno.

5. L'Università provvede alle coperture assicurative in applicazione delle norme vigenti in materia.

ART. 11
Diritti e doveri dei titolari di assegni di ricerca

1. La collaborazione dell'assegnista ha carattere continuativo, non meramente occasionale, e si svolge sotto la direzione del responsabile scientifico, in condizioni di autonomia, nei soli limiti dei programmi di ricerca e in stretto legame con la realizzazione degli stessi, senza orario di lavoro predeterminato.

2. L'assegnista è tenuto a presentare al Consiglio della struttura di afferenza una relazione annuale sull'attività svolta.

3. L'assegnista può svolgere parte dell'attività di ricerca all'estero:

- a) qualora sia beneficiario di borsa di studio, concessa da istituzioni nazionali e straniere, utile a integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca;
- b) qualora l'attività di ricerca all'estero sia coerente con il programma di ricerca al quale collabora, previa autorizzazione della struttura, su motivata proposta del responsabile scientifico; in tal caso può essere determinato, dalla struttura di riferimento e a carico della stessa, un eventuale contributo a titolo di parziale rimborso delle spese di viaggio e soggiorno all'estero.

4. L'assegnista può partecipare alle procedure di valutazione comparativa per il conferimento di contratti per attività didattica, sia ufficiale che integrativa, a condizione che detta attività venga svolta al di fuori dell'impegno come assegnista, sia compatibile con l'attività di ricerca e previo parere della struttura di afferenza, secondo le modalità previste dal regolamento di Ateneo in materia.

5. L'assegnista può svolgere attività pubblicistiche, di relatore in seminari, convegni e conferenze, di orientamento, tutorato e partecipazione alle Commissioni degli esami di profitto in qualità di cultore della materia.

6. L'assegnista può svolgere attività all'interno di uno spin off accademico, previa autorizzazione del responsabile scientifico, secondo le modalità previste dal regolamento di Ateneo in materia.

7. L'assegnista può essere inserito in gruppi di ricerca clinica, senza funzioni dirette di assistenza e cura dei pazienti, sotto il diretto controllo del responsabile scientifico.

ART. 12
Divieto di cumulo - Incompatibilità

1. L'assegno di ricerca non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, fatto salvo quanto previsto all'art. 11, comma 3, lett. a).

2. La titolarità dell'assegno di ricerca non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, specializzazione medica, in Italia o all'estero e master universitari.

3. La titolarità dell'assegno di ricerca non è compatibile con rapporti di lavoro dipendente, fatta salva l'applicazione dell'art. 9 comma 3, con altri contratti di collaborazione o con proventi derivanti da attività libero-professionali svolte in modo continuativo, salvo che si tratti di limitata attività di lavoro autonomo da svolgere previa autorizzazione del responsabile scientifico, e a condizione che tale attività non interferisca con lo svolgimento dell'attività di ricerca e non determini situazione di conflitto di interessi con l'Università.

ART. 13
Assenze

1. Agli assegni di ricerca si applicano le disposizioni in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità' corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 e' integrata dall'Università' fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

2. L'erogazione dell'assegno è sospesa durante il periodo di assenza obbligatoria o facoltativa per maternità, ovvero nei casi di indisponibilità dovuta a malattia del titolare superiore a due mesi per anno. In tali casi la durata del contratto si protrae per un periodo pari a quello di sospensione. In tutti gli altri casi di

indisponibilità per periodi superiori a due mesi per anno, l'Università si riserva la facoltà di recedere dal contratto o di sospendere la retribuzione.

ART. 14

Presentazione dei documenti

1. Il candidato dichiarato vincitore, se cittadino italiano o dell'Unione Europea, ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti e tenuto conto delle dichiarazioni aventi validità illimitata già risultanti nella domanda di partecipazione alla selezione, sarà invitato a presentare a questa Università, entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto, i documenti sotto indicati:

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso della cittadinanza, qualora siano trascorsi più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda;
- b) dichiarazione sostitutiva relativa alle posizioni di cui all'art. 8, comma 5.

2. Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea, regolarmente soggiornante in Italia o autorizzato a soggiornarvi deve produrre, nel termine di trenta giorni sopra citato, la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1, lett. a), qualora siano trascorsi più di sei mesi dalla presentazione della domanda e ricorrano i presupposti di cui all'art. 4. Il possesso dei requisiti non ricompresi nella sopra indicata dichiarazione dovrà essere dimostrato mediante la presentazione di idonea certificazione.

3. Al di fuori dei casi di cui al precedente comma, il cittadino non appartenente all'Unione deve presentare nel termine di trenta giorni sopracitato:

- a) certificato attestante la cittadinanza;
- b) certificato o attestazione relativo alle posizioni di cui all'art. 8, comma 5.

4. La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

5. L'assegnista è invitato a regolarizzare entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, pena la risoluzione del contratto, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

ART. 15

Restituzione dei documenti

1. I candidati possono richiedere, entro due mesi dalla data di pubblicazione sul sito web di Ateneo del decreto di approvazione degli atti, la restituzione della documentazione presentata. L'Amministrazione aderisce alla richiesta salvo eventuale contenzioso in atto.

2. L'interessato, previ accordi telefonici, deve presentarsi personalmente presso il Dipartimento risorse umane – Servizio personale docente - Via Balbi, 5 – Genova, per il ritiro della documentazione suddetta o può delegare, a sue spese, un corriere o altra persona incaricata al ritiro medesimo. E' esclusa qualsiasi forma di restituzione a carico dell'Ateneo.

3. Trascorso il termine di cui al comma 1, questa Università dispone del materiale in relazione alle proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

ART. 16

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati dall'Università degli Studi di Genova – Dipartimento risorse umane – Servizio personale docente, ai sensi del Regolamento di cui al D.R. n. 198 del 11.07.2001 citato in premessa.

2. La comunicazione dei dati personali ad altri soggetti pubblici è ammessa ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e dell'art. 8 del D.R. n. 198 del 11.07.2001.

ART. 17
Rinvio circa le modalità di espletamento della selezione

1. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa e, in particolare, quelle previste dal “Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca” di cui al D.R. n. 694 del 4.10.2011 nonché quelle previste dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445/2000.

Genova, 10.10.2011

IL RETTORE
(f.to Prof. Giacomo DEFERRARI)

MP/fz
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Federica ZACCHEO